



Art. 41

Sottosezione 4<sup>^</sup>. Unità accordi con i ~~sottosettori~~ sottosettori e con l'UASP. L'unità di interessa di predisporre l'attività organizzativa diretta a preparare le riunioni con i sottosettori dipendenti, al fine di trovare una ipotesi di pianificazione dei ritmi produttivi comune per tutto il settore di decentramento ~~provinciale~~<sup>n.</sup> provinciale.

L'unità predispone tutte le attività dirette a programmare le riunioni che si terranno nella sede provinciale dell'UASP per l'adozione della più idonea ipotesi di pianificazione dei ritmi produttivi, da concordare tra tutti i settori di decentramento provinciale.

Art. 42

Sottosezione 4<sup>^</sup>. controllo dell'efficienza della pubblica amministrazione. La sottosezione 4<sup>^</sup> unità controllo dell'efficienza della pubblica amministrazione; controlla i ritmi produttivi e la qualità dei servizi prodotti dagli organi della pubblica amministrazione (P.A.), per quanto si riferisce al proprio settore di decentramento provinciale.

Opera una propria previsione dell'organizzazione dei ritmi produttivi e della qualità dei servizi della P.A. e la confronta con le previsioni dei sottosettori dipendenti.

Opera come nei casi precedenti per una correzione dei ritmi produttivi, con intese dirette con l'ufficio del lavoro. Riceve le proposte di pianificazione dell'offerta dei servizi della P.A. secondo livelli qualitativi e quantitativi sempre più elevati, dei sottosettori dipendenti e le unisce a quelle del settore del centro di coordinamento.

Art. 43

Sottosezione 4<sup>^</sup>. Unità P.A. Accordi con i sottosettori e con l'UASP. L'unità P.A. si accorda con le strutture di base dei sottosettori dipendenti, sulle ipotesi di pianificazione dei servizi della P.A., per trovare una soluzione unitaria per tutto il settore di decentramento provinciale.

Prepara altresì le riunioni con l'UASP del capoluogo di provincia, per la stipula degli accordi sulla pianificazione del miglioramento dei servizi della P.A., siglati con tutti i settori di decentramento della provincia.

Struttura di base di sottosettore

Art. 44

Sottosezione 5<sup>^</sup>. Attività produttive private e miglioramenti salariali. La sottosezione è divisa in unità quante sono le attività produttive private che esistono nel sottosettore.

Ciascuna unità si interessa dei miglioramenti salariali delle attività lavorative.

Art. 45

Sottosezione 5<sup>^</sup>. Unità produttività del lavoro per le imprese con capitale sociale ripartito tra i dipendenti. Ogni unità delle ~~xxx~~ varie attività produttive private, stabilisce quali sono i livelli di produttività che consentono un aumento dello stipendio per le varie funzioni del lavoro, secondo i vari livelli ricoperti dal lavoratore.

Tali gradi della produttività costituiscono delle proposte da concordare con gli uffici attività sindacali di coordinamento di settore di decentramento provinciale, per il suggerimento relativo agli uffici del lavoro.

Art. 46

Sottosezione 5<sup>^</sup>. Unità produttività del lavoro per le imprese con capitale non ripartito tra i dipendenti. L'unità sulla base dello stipendio percepito dalle imprese con proprietà del capitale diviso tra i dipendenti, fa le proprie previsioni sui limiti della produttività del lavoro che si possono raggiungere.

Sulla base di queste previsioni propone gli aumenti salariali all'ufficio attività sindacali coordinatore del settore di decentramento.

Art. 47

Sottosezione 5<sup>^</sup>. Unità produttività del lavoro per gli organi della pubblica amministrazione. L'unità L'unità elabora i livelli qualitativi della produttività del lavoro che consentono di accedere a livelli retributivi superiori per gli organi della pubblica amministrazione del sottosettore.

Li trasmette all'UAS coordinatore di settore di decentramento per l'adozione di comuni livelli di produttività qualitativa e quantitativa.

Struttura di base di coordinamento di settore di decentramento provinciale.

Art. 48

Sottosezione 5<sup>a</sup>. Unità produttività del lavoro privato in aziende con capitale sociale ripartito tra i dipendenti. Come per le strutture di base di sottosectore, l'unità fissa i livelli di produttività che consentono più elevate retribuzioni salariali per le attività produttive del sottosectore.

Riceve le proposte dai sottosectoresettori dipendenti e le concorda con tali strutture di base per ottenere uno strumento propositivo unitario, da trasmettere alla sezione 5<sup>a</sup> dell'UASP. (ufficio attività sindacali provinciale)

Art. 49

Sottosezione 5<sup>a</sup>. Unità produttività del lavoro privato con capitale sociale non ripartito tra i dipendenti. L'unità riceve le proposte di miglioramenti salariali per le imprese con capitale sociale non ripartito tra i dipendenti e le confronta con quelle del proprio sottosectore, redigendo un unico documento di richiesta di miglioramenti salariali, da inviare all'UASP.

I miglioramenti sono funzionali all'aumento della produttività del lavoro e non possono essere proposti se non vi è tale condizione.

L'aumento è proporzionale all'aumento concesso ai soci di imprese con capitale sociale ripartito tra i dipendenti.

Art. 50

Sottosezione 5<sup>a</sup>. Unità produttività del lavoro e aumenti salariali per la pubblica amministrazione. L'unità produttività del lavoro degli organi della pubblica amministrazione (P.A.) procede alla valutazione dell'aumento della produttività per gli uffici pubblici, con la consultazione delle commissioni di vigilanza delle attività lavorative dei pubblici dipendenti.

Sulla base del constatato aumento dell'efficienza dei servizi pubblici, forma un documento dei miglioramenti salariali da inviare all'UASP, per la successiva trasmissione all'ufficio del lavoro del capoluogo di provincia.

I miglioramenti salariali sono proposti solo se la produttività del lavoro del settore pubblico è pari o superiore a quello

del settore privato.

Riceve l'unità le proposte degli uffici di base dei vari sottosettori per la compilazione di un unico documento da inviare all'UASP del capoluogo di provincia.

Art. 51

Sottosezione 5<sup>a</sup>. Unità accordi con l'UASP per i miglioramenti salariali. L'unità prepara le riunioni con l'area di coordinamento dell'UASP, al fine di stabilire nell'ambito provinciale, unici criteri di aumenti salariali, in presenza della medesima produttività del lavoro del settore pubblico e privato.

Le proposte sono divise in tre settori:

- a) - Settore del lavoro privato in cui i dipendenti dell'impresa sono proprietari del capitale sociale.
- b) - Settore del lavoro privato con dipendenti delle imprese non proprietari del capitale sociale.
- c) - Settore delle attività degli organi della pubblica amministrazione dello Stato e degli organi pubblici regionali e comunali.

Art. 52

Sottosezione 5<sup>a</sup>. ~~Esiti~~ Unità esiti della produttività del lavoro. L'unità di cui all'oggetto valuta la produttività del lavoro del settore privato e pubblico e formula le proposte all'UASP, che hanno lo scopo di dare all'ufficio del lavoro provinciale le indicazioni più valide sulla previsione della produttività del lavoro, proprio per permettere una pianificazione economica (P.E.) degli investimenti privati relativi e dei finanziamenti pubblici.

Tali proposte sono trasmesse all'UASP (ufficio attività sindacali provinciale) per il successivo inoltrare all'ufficio del lavoro provinciale.

Prima di formulare tali proposte l'unità organizza delle riunioni con le strutture di base dei sottosettori dipendenti, per la elaborazione di un documento unico sulla produttività del lavoro del settore privato e pubblico.

Art. 52 bis

Sottosezione 5<sup>a</sup>. Unità dirigenti dell'ufficio del lavoro provinciale. L'unità procede alla raccolta dei nominativi dei candidati alle funzioni dirigenziali dell'ufficio del lavoro provinciale, da inviare all'UASP del capoluogo di provincia.

Art. 52 ter

Sottosezione 5<sup>^</sup>. Controllo del capitale sociale devoluto ai dipendenti di impresa. La sottosezione 5<sup>^</sup> unità controllo delle quote del capitale sociale devoluto ai soci di imprese private, procede al controllo per tutte le imprese provinciali del settore di decentramento, della progressione del passaggio delle quote del capitale sociale, in proprietà ai dipendenti di ogni impresa privata.

Ciò verrà compiuto con l'attuazione del progetto proprietà delle imprese ed in esecuzione della progressione indicata nel patto sociale.

Art. 52 quater

Sottosezione 5<sup>^</sup>x. Unità patto sociale sulla proprietà delle imprese private. L'unità della sottosezione 5<sup>^</sup> sulla base del patto sociale stipulato tra lavoratori e imprenditori proprietari delle imprese private, controlla le percentuali di proprietà del capitale sociale che è stata data ai lavoratori dipendenti, al fine di permettere la progressivatrasmformazione della proprietà dell'impresa, secondo i tempi stabiliti dall'ufficio privatizzazione delle imprese private.

Art. 52 quinquies

Sottosezione 5<sup>^</sup>. Unità misure per il mantenimento della piena occupazione. Questa unità inizierà a funzionare quando verrà raggiunta la piena occupazione. Il suo lavoro consisterà nell'adottare le misure che sono utili per il mantenimento della piena occupazione e che sono indicate nel trattato sullo Stato cooperativo regionale e nel progetto occupazione, nella parte che tratta dell'organizzazione degli uffici del lavoro.

Struttura di base di sottosettore non di coordinamento.

Art. 53

Sottosezione 6<sup>^</sup>. Cooperative di consumo. La sottosezione si occupa di organizzare il funzionamento delle cooperative di consumo di beni mobili e immobili, che siano rette da organi sindacali.

A tale scopo fornisce la struttura organizzativa a lavoratori che siano iscritti o non iscritti al sindacato.

L'iscrizione alla cooperativa comporta l'iscrizione al sindacato di colui che chiede la proprietà di un determinato bene.

La struttura di base fornisce l'organizzazione anche se non sono propri dirigenti che fanno funzionare

la cooperativa.

Sono previste maggiori agevolazioni sul costo dei beni acquistati dai soci, per i dipendenti di imprese provinciali.

Ciò sarà valido nel momento in cui, con l'attuazione del progetto occupazione e proprietà delle imprese, sarà stabilita la divisione dei lavoratori tra imprese provinciali, regionali e nazionali.

#### Struttura di base di sottosettore di coordinamento.

##### Art. 54

Sottosezione 6<sup>^</sup>. Cooperative di consumo e coordinamento. La sottosezione 6<sup>^</sup> permette il funzionamento e l'organizzazione delle cooperative di consumo (edilizie, per l'acquisto di beni mobili di valore medio ed elevato, ecc.) come per i vari sottosegretari dipendenti.

Attua anche il coordinamento tra i vari sottosegretari, affinché le condizioni offerte ai soci, siano le medesime in presenza delle stesse condizioni iniziali.

Ciò si riferisce alle quote di partecipazione e di iscrizione e ai costi del bene che verrà conferito ai soci dalle cooperative di consumo.

##### Art. 55

Sottosezione 6<sup>^</sup>. Unità accordi tra sottosegretari e con l'UASP del capoluogo di provincia. L'unità procede a stabilire accordi con i sottosegretari dipendenti, sulla presenza delle cooperative di consumo, al fine della loro espansione o per la loro diminuzione in funzione dello sviluppo da dare a certe attività produttive.

Analoghi accordi sono raggiunti con l'omonima sottosezione dell'UASP del capoluogo di provincia.

#### Struttura di base di sottosegretario non di coordinamento.

##### Art. 56

Sottosezione 7<sup>^</sup>. Attività sociali. Le attività sociali che sono oggetto dell'attività sindacale per quanto concerne le relative proposte, sono le seguenti:

- 1) - Attività lavorative prestate a favore delle imprese private di produzione, con compenso ridotto.
- 2) - Attività lavorative prestate a favore dello Stato e degli

organi pubblici delle regioni e dei Comuni, non appena approvato ed attuato il progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

- 3) - Destinazione di una parte degli utili di fine anno, per incentivare le attività sociali a favore dell'impresa privata.
- 4) - Attività lavorative organizzate dalle imprese private a favore degli indigenti.

#### Art. 57

Sottosezione 7<sup>^</sup>. Unità attività lavorative prestate a favore della imprese private con capitale sociale ripartito tra i dipendenti delle stesse. L'unità attraverso i propri rappresentanti nelle imprese private di produzione e gli organi della struttura di base di sottosectore di decentramento, procede alla stima delle attività sociali che potranno essere concretamente prodotte per un certo settore produttivo privato.

L'unità ha il compito di ricevere questa stima da tutti i settori produttivi del sottosectore e di fare una sintesi con la relativa valutazione finale.

Il contenuto delle valutazioni sarà trasmesso all'ufficio attività sindacali del settore di decentramento provinciale, per costruire una proposta dell'UASP da completare con le valutazioni dello ufficio attività sociali che si riferiscono a periodi temporali annuali o poliennali.

#### Art. 58

Sottosezione 7<sup>^</sup>. Compenso per le attività sociali. Con le proposte sulla previsione delle attività sociali nelle quantità e nella qualità per il futuro o per i futuri esercizi finanziari, vengono presentate anche le proposte sul prezzo da pagare per ogni settore delle attività sociali.

Tale compenso sarà ridotto rispetto alla normale retribuzione delle attività lavorative, proprio perché si tratta di lavoro che va destinato per il beneficio delle imprese, cui appartiene il lavoratore dipendente o socio della stessa impresa.

#### Art. 59

Sottosezione 7<sup>^</sup>. Unità attività sociali prestate a favore dell'impresa in cui il capitale sociale non è ripartito tra i dipendenti. L'unità della sottosezione 7<sup>^</sup> fa anche le previsioni delle attività sociali che potranno essere prestate dai dipendenti di impresa, in cui il capitale sociale non è ripartito tra i dipendenti.